

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 255-63-156-A)

(Relazione orale)

Testo degli articoli approvato, in sede redigente,
dalla 2^a Commissione permanente

(GIUSTIZIA)

nelle sedute del 17 e 22 maggio 1984

(Relatore COCCO)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore (n. 255)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1983

E PER I

DISEGNI DI LEGGE

assorbiti nel testo anzidetto

Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e
dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze
dei conciliatori (n. 63)

d'iniziativa dei senatori BAUSI, LOMBARDI, DE CINQUE, RUFFINO,
MEZZAPESA, SANTALCO, NEPI, BALDI e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1983

e

Aumento della competenza civile del conciliatore e del pretore.
Aumento della competenza penale del pretore. Aumento degli
interessi legali (n. 156)

**d'iniziativa dei senatori TEDESCO TATÒ, RICCI, MAFFIOLETTI,
BATTELLO, BENEDETTI, MARTORELLI e SALVATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1983

dal quale la Commissione ha deliberato lo stralcio degli articoli da 5 a 8

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SANDULLI)

a) sul disegno di legge n. 63

20 dicembre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, con le osservazioni e condizioni di seguito precisate.

Osserva preliminarmente che la redistribuzione delle competenze tra i giudici — e in particolare quella redistribuzione che comporta l'elevazione del carico di lavoro dei giudici inferiori — non può andare disgiunta dalla revisione degli organici e inoltre da quella delle circoscrizioni, sì da uniformare gli uni e le altre alle effettive esigenze (ipotizzando anche, eventualmente, l'unione reale di più sedi giudiziarie). Tra l'altro non può mancare di tener presente che l'elevazione delle attribuzioni dei giudici inferiori e il trasferimento conseguenziale ai tribunali di giudizi di appello già di competenza superiore comporteranno un ulteriore alleggerimento del carico delle Corti di appello, il che non potrà non essere tenuto presente in sede di revisione delle piante organiche.

Ciò raccomandato alla Commissione di merito e al Governo e sottolineata altresì l'esigenza di una approfondita verifica circa la fattibilità concreta del provvedimento, la Commissione osserva quanto segue:

il provvedimento verte sulla stessa materia disciplinata dal disegno di legge governativo (atto Senato n. 255) sul quale la Commissione ha espresso in pari data una valutazione favorevole, alla quale si fa rinvio, essendo lo stesso ritenuto più appropriato, salvo per la parte relativa alle pronunce secondo equità e inappellabili del conciliatore, a proposito delle quali il disegno di legge n. 63 presenta una soluzione preferibile;

da condividere appare anche l'articolo 3;

la Commissione esprime invece parere contrario al contenuto dei tre commi finali dell'articolo 1 riflettenti la normativa transitoria; alla soppressione degli stessi condiziona il proprio parere favorevole.

b) sul disegno di legge n. 156

20 dicembre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, con le osservazioni di seguito precisate.

Osserva preliminarmente che la redistribuzione delle competenze tra i giudici — e in particolare quella redistribuzione che comporta l'elevazione del carico di lavoro

dei giudici inferiori — non può andare disgiunta dalla revisione degli organici e inoltre da quella delle circoscrizioni, sì da uniformare gli uni e le altre alle effettive esigenze (ipotizzando anche, eventualmente, l'unione reale di più sedi giudiziarie). Tra l'altro non può mancare di tener presente che l'elevazione delle attribuzioni dei giudici inferiori e il trasferimento conseguenzia-

le ai tribunali di giudizi di appello già di competenza superiore comporteranno un ulteriore alleggerimento del carico delle Corti d'appello, il che non potrà non essere tenuto presente in sede di revisione delle piante organiche.

Ciò raccomandato alla Commissione di merito e al Governo e sottolineata altresì l'esigenza di una approfondita verifica circa la fattibilità concreta del provvedimento, la Commissione osserva quanto segue:

il provvedimento verte in buona parte sulla materia di disegni di legge di iniziativa governativa (atti Senato nn. 252 e 255) ai pareri sui quali, emessi in pari data, si fa rinvio, considerando in via di principio (e salve le osservazioni ivi formulate) le soluzioni adottate in quelle sedi;

a proposito dell'articolo 5, la Commissione, pur sensibile al rilevante problema

della introduzione anche nel giudizio pretorio di una distinzione tra l'autorità che promuove il processo penale e quella che lo decide, e pur richiamando l'attenzione della Commissione di merito e del Governo sull'opportunità di affrontarlo e risolverlo, considera frettolosa e impraticabile la soluzione proposta;

quanto all'importante problema dell'adeguamento degli interessi legali alla realtà dei rapporti economici, affrontato dall'articolo 6, la Commissione richiede che esso non possa essere differito, ma vada considerato in base a valutazioni più approfondite, tenendo nel debito conto anche l'evoluzione della giurisprudenza e le iniziative delle organizzazioni europee;

la Commissione considera infine poco opportuna ed irragionevole la disposizione contenuta nell'articolo 7.

c) sul disegno di legge n. 255

20 dicembre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, con le osservazioni di seguito precisate.

Osserva preliminarmente che la redistribuzione delle competenze tra i giudici — e in particolare quella redistribuzione che comporta l'elevazione del carico di lavoro dei giudici inferiori — non può andare disgiunta dalla revisione degli organici e inoltre da quella delle circoscrizioni, sì da uniformare gli uni e le altre alle effettive esigenze (ipotizzando anche, eventualmente, l'unione reale di più sedi giudiziarie). Tra l'altro non può mancare di tener presente che l'elevazione delle attribuzioni dei giudici inferiori e il trasferimento consequenziale ai tribunali di giudizi di appello già di competenza superiore comporteranno un ulteriore alleggerimento del carico delle Corti d'appello, il che non potrà non essere tenuto presente in sede di revisione delle piante organiche.

Ciò raccomandato alla Commissione di

merito e al Governo e sottolineata altresì l'esigenza di una approfondita verifica circa la fattibilità concreta del provvedimento, la Commissione osserva quanto segue:

il provvedimento riveste carattere transitorio in attesa della istituzione del giudice di pace (atto Senato n. 258). Appunto perciò si impone l'esigenza di una previa attenta verifica della idoneità della rete degli uffici di conciliazione a sopportare il nuovo maggior carico di lavoro;

si osserva inoltre, in riferimento agli articoli 3 e 5, che l'affidare ai giudici conciliatori la competenza di conoscere equitativamente ed inappellabilmente delle controversie di valore fino a lire seicentomila potrebbe esser fonte di irreparabili ingiustizie, le quali potrebbero anche assumere aspetti gravi a danno delle persone meno abbienti. Più appropriato appare il limite indicato dall'articolo 2 del disegno di legge n. 63, d'iniziativa parlamentare, sul quale questa Commissione si pronuncia in pari data.

DISEGNO DI LEGGE n. 255

TESTO DEL GOVERNO

**Aumento dei limiti di competenza
del conciliatore e del pretore**

Art. 1.

(Aumento della competenza del conciliatore)

L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - *Competenza del conciliatore.* — Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il conciliatore è altresì competente per le cause di sfratto per finita locazione e, in generale, per tutte le cause relative a contratti di locazione di beni immobili il valore delle quali non eccede lire seicentomila.

Per le cause di risarcimento del danno a cose conseguente alla circolazione dei veicoli il conciliatore è competente sino al valore di tre milioni ».

Art. 2.

(Aumento della competenza del pretore)

Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire sei milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore ».

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**Aumento dei limiti di competenza
del conciliatore e del pretore**

Art. 1.

*(Aumento della competenza del conciliatore)**Identico:*« *Identico.*

È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali ».

Soppresso.

Art. 2.

(Aumento della competenza del pretore)

All'articolo 8 del codice di procedura civile:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinque milioni ».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

(Pronunzia secondo equità)

Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il conciliatore decide secondo equità le cause il cui valore non eccede le lire seicentomila ».

Art. 4.

(Forma della domanda innanzi al conciliatore e al pretore)

Il secondo comma dell'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Si può anche proporre verbalmente davanti al conciliatore e davanti al pretore per le cause che non eccedono il valore di lire seicentomila. Di tale domanda il pretore o il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa ».

Art. 5.

(Appellabilità delle sentenze del conciliatore)

Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

« Le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire seicen-

Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*

nel secondo comma, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

« 3) per le cause di sfratto per finita mezzadria e affitto a coltivatore diretto e per quelle per finita locazione;

4) per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case ».

Art. 3.

(Pronuncia secondo equità)

Identico:

« Il conciliatore decide secondo equità osservando i principi regolatori della materia ».

Art. 4.

(Forma della domanda innanzi al conciliatore e al pretore)

Identico:

« Si può anche proporre verbalmente davanti al conciliatore e, per le cause che non eccedono il valore di lire seicentomila, davanti al pretore. Di tale domanda il pretore o il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa ».

Art. 5.

(Impugnabilità delle sentenze del conciliatore)

L'ultimo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le sentenze del conciliatore sono ricorribili per cassazione ».

(Segue: *Testo del Governo*)

tomila, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza.

Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dal conciliatore nelle cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili ».

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Sostituzioni, abrogazioni e modifiche*)

1. L'articolo 341 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 341 - (*Giudice dell'appello*). — L'appello contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza ».

2. Il primo comma dell'articolo 658 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti ».

3. L'articolo 661 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 661. - (*Giudice competente*). — Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata ».

4. I primi due commi dell'articolo 667 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« Per la pronuncia dei provvedimenti previsti nei due articoli precedenti è sempre

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

competente il pretore adito davanti al quale il giudizio prosegue per la decisione nel merito se la causa è di sua competenza.

Se, anche in dipendenza delle eccezioni opposte dal convenuto, la causa eccede la competenza del pretore adito, questi rimette le parti al giudice competente e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa ».

5. Il terzo comma dell'articolo 668 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'opposizione si propone davanti al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili ».

6. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il secondo comma dell'articolo 45 della medesima legge sono abrogati.

7. Il quinto comma dell'articolo 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non eccede lire 50.000 mensili nelle controversie aventi ad oggetto la determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento del canone, e lire 600.000 nelle controversie previste dal terzo comma ».

8. All'articolo 48 della legge 27 luglio 1978, n. 392:

nel primo comma sono soppresse le parole: « o il conciliatore »;

il secondo comma è abrogato.

9. Il primo comma dell'articolo 51 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« L'appello contro le sentenze del pretore nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45 si propone al tribunale ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

10. L'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« Art. 57. - (*Esenzioni fiscali ed oneri professionali*). — Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonchè i provvedimenti di cui all'articolo 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.

È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge ».

Art. 7.

(*Cause relative a beni immobili*)

L'articolo 15 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - (*Cause relative a beni immobili*). — Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprietà;

per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta;

per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti; e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile ».

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

(*Disciplina transitoria*)

I giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Disciplina transitoria*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Art. 9.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE n. 63

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BAUSI ED ALTRI

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 750.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 7.500.000.

La competenza del conciliatore in materia di determinazione, aggiornamento o adeguamento del canone di cui all'articolo 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevata a lire 750.000 annue.

Le cause pendenti dinanzi ai tribunali e che non siano già rimesse al collegio per la decisione di merito saranno decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico.

L'appello è proposto dinanzi alla corte d'appello.

I pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia sta-

ta notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma, del codice di procedura civile, è elevato a lire 100.000.

Rimangono in ogni caso appellabili senza limite di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.

Art. 3.

Il limite di valore dei beni pignorati di cui all'articolo 525, terzo comma, del codice di procedura civile è elevato da lire 50.000 a lire 750.000.

DISEGNO DI LEGGE n. 156

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TEDESCO TATÒ
ED ALTRI

SEZIONE I
DELLA COMPETENZA CIVILE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione, quando non sono dalla legge attribuite alla competenza di altro giudice ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause di valore non superiore a cinque milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore ».

SEZIONE II
DELLA COMPETENZA PENALE

Art. 3.

All'articolo 31 del codice di procedura penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Appartiene altresì al pretore la cognizione dei delitti previsti dal codice penale puniti con la reclusione non superiore nel

massimo a quattro anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, e la cognizione del delitto di omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 32 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Non si tiene conto della recidiva nè delle circostanze aggravanti comuni o speciali, fatta eccezione per quelle che non consentono l'applicazione dell'articolo 69 del codice penale ».

Art. 5.

Nei processi per i reati di competenza del pretore le funzioni di pubblico ministero e quelle di giudice non possono essere esercitate dallo stesso magistrato.

Per le preture alle quali è addetto un solo magistrato, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal titolare della sede e quelle di giudice dal magistrato che esercita le funzioni di pretore nel mandamento vicinore.

Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

SEZIONE III**AUMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI
E DISPOSIZIONI FINALI****Art. 6.**

Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il saggio degli interessi legali è del 15 per cento in ragione di anno ».

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 7.

Gli aumenti di competenza determinati dagli articoli delle sezioni I e II della presente legge sono privi di effetto ai fini della determinazione dell'entità dei diritti e degli onorari che sono dovuti agli avvocati e ai procuratori.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge non hanno effetto retroattivo ed entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.